

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 582

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifiche all'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, recante norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari

*Presentata il 6 maggio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già in passato il Parlamento si è occupato di provvidenze economiche in favore degli hanseniani e delle loro famiglie, approvando, tra l'altro, un provvedimento, la legge 24 gennaio 1986, n. 31, che elevava un precedente piccolo sussidio a lire 25.000 al giorno in favore dei cittadini colpiti dal morbo di Hansen, ulteriormente elevabili a lire 27.000 nel caso di assistenza a domicilio.

Il limite della legge n. 31 del 1986 è rappresentato dal tetto di reddito assunto in considerazione al fine del sussidio, reddito fissato in lire 16 milioni.

Tale limite di fatto pregiudica la buona riuscita della legge, poiché molti fra i potenziali aventi diritto, che nel

periodo in cui hanno potuto svolgere regolari attività lavorative hanno versato cospicui contributi ai fini pensionistici, non si trovano nelle condizioni di fruire dei benefici della legge, perché superano il limite di reddito, né di usufruire della pensione, perché non hanno completato i necessari versamenti.

Per queste ragioni, pertanto, al fine di non vanificare la positività della citata legge n. 31 del 1986, si propone, con l'articolo 1 della presente proposta, di aumentare il limite di reddito a lire 22.500.000, quale più idoneo « tetto » utile a consentire al più alto numero possibile fra i 400 hanseniani del nostro Paese, la piena fruizione dei benefici che il Parlamento intese assicurare loro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1993 i cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorità sanitaria individuata dalle regioni, hanno diritto al sussidio nella misura di lire 28.750 giornaliere se assistiti in luogo di cura e nella misura di lire 31.050 giornaliere se assistiti a domicilio. Tali sussidi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche e dalla imposta locale sui redditi ai sensi del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, è sostituito dal seguente:

« Il sussidio indicato al primo comma è integrato di lire 5.750 giornaliere per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età a condizione che siano conviventi e non siano titolari di reddito proprio ».

3. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, è sostituito dal seguente:

« In presenza di eventuali altri redditi i cittadini di cui al primo comma hanno diritto al sussidio, nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di lire ventiduemilionicinquecentomila. Ai fini della determinazione di tale reddito non si tiene conto della integrazione di cui al secondo comma ».